



Conferenza Unificata 13 aprile 2026

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile".

ANCI esprime parere condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, presentate in sede tecnica e in votazione presso la Commissione VIII della Camera dei Deputati, anche a seguito delle proposte pervenute dai Presidente delle Anci regionali interessate, evidenziando peraltro l'assenza, allo stato, di un riscontro del MEF sulle misure di finanza locale e sui ristori.

Si richiama in particolare l'attenzione del Governo su alcuni emendamenti ritenuti prioritari e necessari (nn. 1, 3, 5, 6) per assicurare una risposta efficace ai territori colpiti.

Al riguardo, si evidenzia che i seguenti emendamenti, sono ancora in votazione in VIII Commissione alla Camera:

- **Personale Comuni e Comune di Niscemi (emendamenti nn. 1 e 5)** Si ribadisce la necessità di estendere ai Comuni le facoltà assunzionali straordinarie, mantenendo la formulazione originaria dell'emendamento, nonché di garantire la specificità degli interventi previsti per il Comune di Niscemi. Tali misure risultano indispensabili per assicurare la piena operatività degli enti nella gestione dell'emergenza e delle attività di ricostruzione.
- **Contabilità e proroga del rendiconto (emendamento n. 6)** L'emendamento è finalizzato ad introdurre, in via del tutto eccezionale e limitatamente all'anno 2026, misure di flessibilità ordinamentale e contabile in favore dei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026, ritenute necessarie a fronte delle oggettive difficoltà operative riscontrate.

Si chiede infine di recuperare con una riformulazione l'emendamento riportato di seguito e respinto dalla Commissione Ambiente:

- **Esenzione IMU immobili inagibili (emendamento n. 3)** Si evidenzia la necessità di introdurre una misura generalizzata di esenzione dall'IMU per gli immobili inagibili nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, accompagnata da adeguati meccanismi di ristoro del minor gettito. L'intervento è necessario per sostenere i contribuenti interessati e, al contempo, salvaguardare gli equilibri finanziari degli enti locali.

Alla luce di quanto sopra, **ANCI, in relazione alle proposte emendative richiamate, ritenute prioritarie e necessarie ai fini dell'efficacia complessiva del provvedimento**

e della ripresa dei territori, confida nel supporto del Governo affinché, nel prosieguo dell'iter parlamentare, ne sia assicurato il recepimento, ivi compreso il recupero con riformulazione della proposta relativa all'esenzione IMU.

Si richiama, infine, l'attenzione del Governo sulla necessità di intervenire, nel presente provvedimento ovvero nel primo provvedimento utile, per estendere le disposizioni in materia di deroghe contabili anche ai Comuni di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia colpiti dagli eventi del 30 marzo 2026, oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 9 aprile 2026.





EMENDAMENTI ANCORA DA VOTARE

Ddl di conversione del DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile

C. 2823



Sul primo emendamento inerente le facoltà assunzionali - riportato integralmente di seguito - si chiede di mantenere la deroga sulle assunzioni e non di riformularlo come proposto (nella riformulazione si elimina la deroga)

1. Estensione ai comuni delle facoltà assunzionali straordinarie per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione

12.1 Montemagni (Lega)

12.2 Bonelli (AVS)

12.3 Curti (PD)

12.4 Mazzetti (FI)

12.5 Ruffino (Az.)

12.6 Morfino (M5S)

Art. 12

(Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Regione siciliana», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026.

Consequentemente al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «autorizzato», con la seguente: «autorizzati».

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: strutture regionali di protezione civile, sono aggiunte le seguenti parole: «e delle strutture comunali preposte alle attività di protezione civile e alla gestione dell'emergenza, nel limite di 3 unità per i comuni, unioni o forme associate con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di 1 unità per i restanti comuni, unioni o forme associate».

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a carico dei rispettivi bilanci regionali, sono aggiunte le seguenti parole: e comunali.

Motivazione

La proposta mira a colmare una lacuna del decreto che, pur riconoscendo la necessità di potenziare le strutture amministrative per la gestione dell'emergenza, limita tale facoltà esclusivamente al Dipartimento della Protezione Civile e alle Regioni interessate. Tuttavia, sono i Comuni i primi enti chiamati a gestire l'impatto sul territorio: dalle procedure di somma urgenza per il ripristino della viabilità locale alle istruttorie per i danni subiti dai privati. Molti degli enti colpiti versano in condizioni di grave carenza di organico, il che rende impossibile far fronte ai nuovi e gravosi adempimenti richiesti, come la gestione delle ordinanze di inagibilità, le delocalizzazioni e la rendicontazione dei fondi.



L'estensione delle facoltà assunzionali ai Comuni è resa operativamente efficace dalla deroga esplicita ai limiti di spesa per il personale (DL 78/2010) e ai vincoli per gli enti in condizioni di criticità finanziaria (Art. 259 TUEL). Senza tali deroghe, l'autorizzazione rimarrebbe inattuabile proprio per i Comuni più fragili e con bilanci "ingessati", determinando una paralisi della ricostruzione per carenza di personale tecnico e amministrativo-contabile. La natura temporanea e straordinaria delle assunzioni assicura l'immediata operatività nelle attività post-emergenza, garantendo al contempo il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e l'accelerazione della spesa dei fondi stanziati.

5. Esenzione IMU fabbricati inagibili e contributo tari rifiuti – comune di Niscemi

15.01 Ruffino (Az.)

15.02 Montemagni (Lega)

15.03 Scerra (M5S)

15.04 Castiglione (FI)

15.05 Barbagallo (PD)

Dopo l'articolo 15 introdurre il seguente:

Art. 15-bis

Esenzioni e riduzioni per fabbricati inagibili del Comune di Niscemi

1. I fabbricati ubicati nel territorio del comune di Niscemi che risultano distrutti o dichiarati inagibili in conseguenza dei dissesti verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 giugno 2026 e fino alla loro demolizione ovvero al definitivo ripristino dell'agibilità degli immobili medesimi e, comunque, fintanto che permane lo stato di inagibilità accertato dalle competenti autorità e non oltre il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il ristoro al comune di Niscemi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 mila euro per l'anno 2026 e 600 mila euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
3. Al fine di assicurare al comune di Niscemi la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, un contributo compensativo delle minori entrate e delle maggiori spese registrate, fino ad un massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
4. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 2, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24."



Motivazione

L'emendamento introduce specifiche misure di sostegno in favore del comune di Niscemi.

Il comma 1 prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili in conseguenza dei dissesti che hanno interessato Niscemi, a decorrere dall'anno d'imposta 2026 e fino alla demolizione, al ripristino dell'agibilità o comunque fino al venir meno dello stato di inagibilità accertato dalle competenti autorità, entro il limite temporale del 31 dicembre 2027.

Il comma 2 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di concedere al comune di Niscemi, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 15, incrementate di 2 milioni di euro per tali finalità, un contributo compensativo delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI). La misura si rende necessaria in quanto gli eventi calamitosi determinano, da un lato, una riduzione del gettito della TARI, in ragione dell'inutilizzabilità o inagibilità di parte degli immobili e delle utenze, e, dall'altro, un incremento dei costi di gestione del servizio, connessi alle attività straordinarie di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dai danni causati dagli eventi stessi.

6. Disposizioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici

13.01 Ruffino (Az.)

13.03 Curti (PD)

13.04 Carmina (M5S)

13.05 Mazzetti (FI)

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

Disposizioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici

1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni, le unioni di comuni, le province, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'articolo 191, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere adottato entro 150 giorni dalla data della deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

b) i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2026;

c) i termini di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 luglio 2026;

d) i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2026;



e) il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 settembre 2026;

f) il termine di 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il termine di cui all'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono prorogati di 60 giorni.”

2. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 settembre 2026.”

Motivazione

La norma è volta a introdurre, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, misure di flessibilità ordinamentale e contabile in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026.

Le proroghe previste dall'emendamento sono pertanto finalizzate a consentire agli enti interessati di completare correttamente gli adempimenti connessi al riconoscimento delle spese di somma urgenza, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, all'approvazione del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato e del DUP, nonché alla resa dei conti degli agenti contabili, tenendo conto delle oggettive difficoltà operative derivanti dal contesto emergenziale.

Inoltre, il comma 2 consente ai comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026 di approvare, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, i piani finanziari, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 settembre 2026.

La proroga si rende necessaria in considerazione degli impatti che tali eventi determinano sul servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, con conseguenti maggiori oneri e una più complessa e definizione dei costi. La misura consente, pertanto, una più corretta determinazione della TARI sulla base di un quadro istruttorio più completo.

Si chiede infine di recuperare con una riformulazione l'emendamento riportato di seguito e respinto dalla Commissione Ambiente:

3. Esenzione IMU fabbricati inagibili e contributo tari rifiuti

2.01 Ruffino (Az.)

2.02 Montemagni (Lega)

2.03 Morfino (M5S)

2.04* Ferrari (PD)

Dopo l'articolo 2 introdurre il seguente:

“Art. 2-bis (Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

1. I fabbricati ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, sono esenti dall'imposta



municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 giugno 2026 e fino alla definitiva dichiarazione di agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il ristoro ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

3. Al fine di assicurare ai comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2026 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per l'erogazione ai comuni interessati delle somme di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.”

Motivazione

La norma proposta permetta l'esenzione dall'IMU per gli immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, ovvero danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

In assenza di tale previsione di esenzione, decorsi i termini di sospensione disposti dall'articolo 2, i contribuenti dovrebbero riprendere i pagamenti in situazione di persistenza dell'inagibilità. Nell'attuale configurazione degli interventi a sostegno dei contribuenti dei comuni colpiti, infatti, non è prevista l'esclusione dal prelievo IMU per i fabbricati risultati inagibili. Ne consegue che allo scadere delle sospensioni dei termini di pagamento i relativi possessori dovrebbero pagare, per gli immobili inagibili, il 50% dell'imposta, con onere a carico del possessore e con perdita di gettito a carico del Comune per la parte abbattuta in applicazione delle norme ordinarie di regolazione dell'IMU.

A tale previsione si accompagna il ristoro dell'IMU per fornire un sostegno alle perdite di gettito connesse all'inagibilità dei fabbricati e ai maggiori oneri connessi alle urgenze determinate dall'alluvione, cui i Comuni delle aree colpite sono attualmente esposti.

Inoltre, gli eventi calamitosi determinano rilevanti criticità nella gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che sono fronteggiate mediante il dispositivo di cui al comma 2, in analogia con quanto previsto in occasione di precedenti eventi di analoga natura, al fine di compensare, da un lato, le minori entrate TARI che si determinano in ragione dell'inutilizzabilità o dell'inagibilità di parte degli immobili e delle relative utenze e, dall'altro, l'incremento dei costi di gestione del servizio derivante dalle attività straordinarie di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti conseguenti ai danni causati dagli eventi stessi.

